



PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI e le Università.

Di seguito il prossimo incontro:

- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Piacenza, che si terrà il prossimo 11 novembre, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso la Sala Visconti del Best Western Park Hotel, Strada Val Nure 7 - PIACENZA.
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Reggio Emilia, che si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso la Sala Convegni del Best Western Classic Hotel, Via Louis Pasteur 121 - REGGIO EMILIA.
- Incontro organizzato dall' AISLEC Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee, che si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, presso il Palace Hotel, Piazza Michele Bianco 1 - MATERA.

RATEIZZAZIONE di Marco Bernardini

Si ricorda che gli infermieri professionisti iscritti a ENPAPI (Gestione Principale) possono richiedere la rateizzazione per importi a debito superiori a euro 2.000,00 purché questi facciano riferimento a conguagli ormai scaduti.

Per presentare l'istanza di dilazione è indispensabile:

- compilare l'apposito modulo di domanda - presente sul sito istituzionale www.enpapi.it nella sezione contributi/rateizzazione/debito pregresso - indicando l'importo totale a debito ed il numero di rate (max 48);
- versare a titolo d'acconto un importo pari al 2% del debito complessivamente maturato.

A seguito della presentazione della domanda di rateizzazione, l'Ufficio provvederà a svolgere la relativa istruttoria ed a sottoporre l'istanza all'Organo competente per la ratifica. Il provvedimento di avvenuta ratifica, sarà trasmesso all'interessato unitamente al piano di rientro elaborato dall'Ente e al modulo di accettazione piano che l'iscritto avrà cura di trasmettere ad ENPAPI, debitamente compilato e firmato, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Il mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con possibilità per l'Ente di procedere giudizialmente per il pagamento dell'intero saldo dovuto; in caso di ritardo nei pagamenti delle rate sarà applicato il regime sanzionatorio e gli interessi a norma degli artt. 9, 10 ed 11 del Regolamento di Previdenza ENPAPI.

GESTIONE PRINCIPALE ENPAPI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ di Sandro Tranquilli

L'indennità di maternità è una prestazione obbligatoria finalizzata alla tutela delle seguenti tipologie:

- parto;
- interruzione di gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese;
- adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno di età al momento dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Dal 01/01/2008, viene erogata anche nel caso in cui l'iscritta svolga contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: la somma liquidata sarà pari alla differenza tra l'indennità percepita come dipendente e quella che sarebbe stata erogata dall'Ente.

L'importo corrisposto è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell'evento. È prevista una erogazione minima non inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella Legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs. 151/2001). La medesima normativa stabilisce un valore massimo di erogazione non superiore a cinque volte l'indennità minima. L'indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d'acconto e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'Ente. La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall'interruzione della gravidanza o dall'entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Per ulteriori informazioni si invita a consultare la sezione dedicata presente sul sito internet istituzionale.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI di Sandro Tranquilli

Gli artt. 22 e seguenti del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI prevedono delle prestazioni assistenziali la cui richiesta è riservata ai soli iscritti alla Gestione Separata stessa. Si tratta dell'indennità di maternità/paternità, dell'indennità di congedo parentale, dell'indennità di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera e dell'assegno per il nucleo familiare.

MATERNITÀ - PATERNITÀ

Il Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI dispone che hanno diritto all'erogazione dell'indennità di maternità le iscritte in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

Il periodo indennizzabile è pari a 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, ovvero, previa specifica attestazione medica, 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto). L'indennità può essere corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro, solo se la Direzione Territoriale del Lavoro e la ASL ritengono che si configurino i casi di cui all'art. 17, comma 2, D.Lgs. 151/2001, vale a dire gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato della gravidanza, ovvero condizioni di lavoro o ambientali che siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. Si precisa, al riguardo, che in entrambi i casi l'astensione è disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e che il rapporto di lavoro deve essere in corso.

In entrambi i casi, il rapporto di lavoro deve essere in corso e non deve essere cessato. In caso di cessazione, il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro o la ASL saranno tenuti a concedere l'astensione anticipata solo per i periodi di vigenza del contratto di lavoro.

In assenza di certificazione da parte degli organismi competenti, sempre che ricorrano i requisiti di cui sopra, le iscritte avranno diritto a richiedere l'erogazione dell'indennità limitatamente ai 5 mesi di astensione obbligatoria, presentando la relativa istanza a partire dal 7° mese, unitamente al certificato medico aggiornato comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del parto e alla copia di un documento di identità in corso di validità.

In merito all'indennità di paternità, invece, il Regolamento dispone che "in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, l'iscritto di cui all'art. 1 ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto".